

# Assicurazione multirischi Furto e Incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Furto o Furto-Incendio

Documento aggiornato il 13 maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 588,5 milioni di Euro (di cui 181,4 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 407,1 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2025 l'utile d'esercizio è stato pari a 40,7 milioni di Euro (di cui -5,7 milioni di Euro Vita e 46,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 211,0%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

**Sezione Furto** - Sono previste le seguenti garanzie aggiuntive (a pagamento):

- ✓ Negozi, magazzini, laboratori e artigiani: la copertura si estende alla rapina avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato e ai furti commessi attraverso le luci di serramenti e inferriate con rottura del vetro retrostante; durante la chiusura diurna o serale con esposizione tra le 8 e le 24, se le vetrine e le porte vetrate sono chiuse solo da vetro fisso; con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura e presenza di addetti. Sono compresi anche i danni causati dai ladri alle parti del fabbricato e agli infissi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a 516,46 euro, senza applicare la regola proporzionale e senza scoperti o franchigie. Per le pellicce, la copertura vale solo tra le 8 e le 24.
- ✓ Laboratori non artigiani e stabilimenti: la copertura si estende alla rapina nei locali assicurati e ai furti durante la sospensione del lavoro tra le 8 e le 21, se gli accessi sono protetti solo da vetro fisso. Sono compresi anche i danni causati dai ladri alle parti del fabbricato e agli infissi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a 516,46 euro, senza regola proporzionale e senza scoperti o franchigie.
- ✓ Uffici: la copertura vale tra le 8 e le 24 anche per i furti durante la chiusura diurna o serale con esposizione, se le vetrine e le porte vetrate sono chiuse solo da vetro fisso; attraverso le luci di serramenti e inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura e presenza di addetti. La copertura si estende anche alla rapina nei locali dell'ufficio assicurato.
- ✓ Rapina: la copertura si estende alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza.
- ✓ Rapina prestata con partita separata: la copertura riguarda solo la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza.
- ✓ Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali: la copertura si estende alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza anche se la persona subisce violenza o minaccia all'esterno e viene costretta a entrare nei locali.
- ✓ Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali, prestata con partita separata: la copertura riguarda solo la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza anche se la persona subisce violenza o minaccia all'esterno e viene costretta a entrare nei locali.
- ✓ Guasti cagionati dai ladri – Garanzia prestata con partita separata: la copertura vale solo per i danni causati dai ladri alle parti del fabbricato e agli infissi dei locali che contengono le cose assicurate, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. La garanzia è a "primo rischio assoluto", senza regola proporzionale e senza scoperti o franchigie.
- ✓ Inclusione dei valori trasportati: per denaro, carte valori e titoli di credito, fino a 1/10 della somma assicurata e massimo 1.549,37 euro, la copertura vale anche per furto dopo infortunio o malore della persona incaricata del trasporto, furto con destrezza se i valori sono indosso o a portata di mano, furto con strappo, rapina, commessi sulla persona dell'Assicurato, familiari o dipendenti di fiducia durante il trasporto dei valori fuori dai locali. In caso di sinistro, HDI paga l'80% dell'importo liquidato, senza franchigia, il 20% resta a carico dell'Assicurato.
- ✓ Dimora saltuaria: la copertura vale, per tutte le cose assicurate tranne gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte e collezioni, anche se i locali restano disabitati per qualsiasi periodo. Per questi beni la copertura vale solo durante la presenza dell'Assicurato o dei familiari.
- ✓ Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato: se il furto o la rapina avviene usando veicoli presenti nei locali o nell'area in uso all'Assicurato, HDI paga la somma assicurata secondo la polizza.

**Sezione Incendio e rischi accessori** – Sono previste le seguenti garanzie aggiuntive (a pagamento):

- ✓ Ricorso terzi: HDI tiene indenne l'Assicurato, fino al massimale stabilito, per le somme che deve pagare per capitale, interessi e spese, se responsabile per legge di danni materiali e diretti a cose di terzi causati da un sinistro coperto dalla polizza. La copertura vale anche se il sinistro è causato da colpa grave dell'Assicurato. Sono compresi i danni da interruzione o sospensione di utilizzo di beni o attività.
- ✓ Rischio locativo: HDI risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato secondo gli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento coperto dalla polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, anche se causati da colpa grave, applicando la regola proporzionale se la somma assicurata è inferiore al valore dei locali.
- ✓ Eventi socio-politici: la copertura si estende ai danni materiali e diretti alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o

cose trasportate, causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi anche i danni causati da persone che partecipano a tumulti, scioperi, sommosse o compiono atti vandalici o dolosi.

- ✓ Terrorismo e sabotaggio: HDI rimborsa i danni causati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo o sabotaggio.
- ✓ Eventi atmosferici: HDI rimborsa i danni materiali e diretti causati da grandine, vento e quanto trasportato dal vento, se questi fenomeni sono violenti e producono effetti su più cose vicine. Sono coperti anche i danni da bagnamento all'interno dei fabbricati causati da rottura o lesioni al tetto, pareti o serramenti dovuti alla violenza di questi fenomeni.
- ✓ Sovraccarico da neve: HDI rimborsa i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativi a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
- ✓ Fumo: HDI rimborsa i danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito per guasto improvviso e accidentale agli impianti di produzione di calore, se collegati con camini adeguati.
- ✓ Urto di veicoli stradali: la copertura si estende ai danni materiali e diretti causati da urto di veicoli o natanti in transito su strade o corsi d'acqua pubblici, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al loro servizio.
- ✓ Acqua condotta: HDI rimborsa i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua per rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici nei fabbricati che contengono le cose assicurate.
- ✓ Spese di ricerca e riparazione del guasto: HDI rimborsa le spese necessarie per trovare il guasto e per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi, se la garanzia "Acqua condotta" è attiva.
- ✓ Fenomeni elettrici: la copertura si estende ai danni causati direttamente alle cose assicurate da fenomeni elettrici.
- ✓ Terremoto: HDI rimborsa i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, al fabbricato e/o contenuto assicurati causati da terremoto, cioè da un movimento brusco e improvviso della crosta terrestre per cause interne.
- ✓ Collasso strutturale: HDI rimborsa i danni materiali e diretti al fabbricato e/o contenuto assicurati causati da crollo o rovina totale, crollo o rovina di parti destinate a durare a lungo, o pericolo certo e attuale di crollo o rovina.
- ✓ Inondazioni, alluvioni: HDI rimborsa i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato da essa dalle sponde di corsi d'acqua o bacini, anche se provocata da terremoto, se l'evento è violento e colpisce più cose vicine.
- ✓ Allagamenti: HDI rimborsa i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, causati da allagamento all'interno del fabbricato per formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura da impianti idrici, igienici e tecnici.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

#### Sezione Furto – Condizioni di operatività

! Mezzi di chiusura dei locali: l'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma ascrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ove ne ricorrano i presupposti, la clausola per Mezzi di chiusura dei locali può essere diversamente formulata, in alternativa a quella sopra riportata, come segue:

- ! Mezzi di chiusura dei locali: l'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
  - b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

#### Sezione Incendio e rischi accessori

Sono esclusi i danni:

- ! causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ! causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
- ! causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- ! di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- ! Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto sia ad aziende che a soggetti privati, per offrire copertura contro i rischi di furto e/o di incendio in modo personalizzato, in relazione a bisogni assicurativi non rientranti nell'offerta standard prevista da HDI per specifici segmenti di clientela e/o tipologie di attività



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2025) è, in percentuale, pari al 18,3% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">http://www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it/">http://www.giustizia.it/</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
--	--

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**